

Visti gli articoli 54 e 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i quali prevedono che l'esercizio di alcune funzioni mantenute allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, nonché i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, sia realizzato di intesa con la Conferenza unificata, tramite decreti del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno;

Vista la risoluzione n. 7/00535 dell'on. Togli ed altri, approvata dalla VIII Commissione della Camera dei Deputati, in data 8 giugno 2011, con la quale si impegna il Governo a rendere operativa la modifica del paragrafo 7.4.2.2 della norma tecnica relativa all'acciaio B450A;

Vista l'intesa con la Conferenza unificata, resa nella seduta del 27 ottobre 2011, ai sensi dei citati articoli 54 e 93 del decreto legislativo n. 112/1998 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Decreta:

Art. 1.

Il punto 7.4.2.2 delle norme tecniche delle costruzioni, approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e del Capo del dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008, è sostituito dal seguente:

«7.4.2.2 Acciaio

Per le strutture si deve utilizzare acciaio B450C di cui al § 11.3.2.1.

Si consente l'utilizzo di acciai di tipo B450A, con diametri compresi tra 5 e 10 mm, per le reti e i tralicci nonché per le staffe per strutture in CD "B"; negli altri casi se ne consente l'uso per l'armatura trasversale unicamente se è rispettata almeno una delle seguenti condizioni: elementi in cui è impedita la plasticizzazione mediante il rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze, elementi secondari di cui al § 7.2.3, strutture poco dissipative con fattore di struttura  $q \leq 1,5$ ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 novembre 2011

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*  
MATTEOLI

*Il Ministro dell'interno*  
MARONI

*Il Capo Dipartimento della protezione civile*  
GABRIELLI

11A15013

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 ottobre 2011.

**Modifica del decreto 22 luglio 2010, relativo a «OCM Vino – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” – Campagne 2010-2011 e seguenti».**

### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI


Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi terzi;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 772/2010 della Commissione del 1° settembre 2010 che modifica l'art. 4 del regolamento (CE) n. 555/2008 inserendo la possibilità di erogare il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione per ulteriori due anni in aggiunta ai tre precedentemente previsti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle



dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra finzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Vista la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

Vista la nota ministeriale 1° marzo 2011, prot. 1673, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 2010 relativo a «OCM Vino - Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Campagne 2010-2011 e seguenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 230, del 3 ottobre 2009;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Ravvisata la necessità di procedere alla modifica del decreto ministeriale 22 luglio 2010 prevedendo la possibilità di proroga della durata dei progetti in corso di realizzazione;

Vista l'intesa sancita, nella seduta del 27 luglio 2011, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

«3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi. Un beneficiario che abbia già ottenuto l'approvazione di un progetto nelle precedenti campagne 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 può presentare un nuovo progetto, anche se riferito al medesimo Paese, purché la durata complessiva dello stesso non superi i cinque anni.»

2. Il comma 1, lettera c) dell'art. 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 è modificato come segue:

«c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo, salvo quanto disposto al precedente art. 3, comma 3.»

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2011

*Il Ministro:* ROMANO

11A14864

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Approvazione del piano dei controlli predisposto dall'organismo denominato «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», a seguito della protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria».**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ  
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Umbria»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 gennaio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 del 12 febbraio 2010, con il quale l'organismo «3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. cons. a r.l.» con sede in Frazione Pantalla - Todi (Perugia) è stato autorizzato ad effettuare i controlli della denominazione di origine protetta «Umbria», per un periodo di tre anni;

